

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

e col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1971

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229

ONOREVOLI SENATORI!

A) *Adeguamento della misura dei diritti e dell'indennità di trasferta.*

La misura dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificata con la legge 11 giugno 1962, n. 546, è rimasta invariata da tale data, nonostante che il costo della vita, come è notorio, sia aumentato sensibilmente. Alla data odierna, pertanto, detti

emolumenti sono del tutto inadeguati, pur costituendo, insieme alla percentuale sui crediti recuperati all'Erario, la normale retribuzione del personale suddetto (articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229).

In conseguenza, l'Erario corrisponde agli aventi diritto indennità in misura sempre crescente per integrare le loro retribuzioni (articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229) tanto che nel 1969 su 1.550 ufficiali giudiziari 700 risultarono « integrati » perchè non raggiunsero il « minimo garantito »

e, per la stessa ragione, i 1.600 aiutanti ufficiali giudiziari risultarono tutti, in varia misura, sovvenzionati dallo Stato.

Poichè l'articolo 146 dell'ordinamento di cui al decreto del 15 dicembre 1959, numero 1229, prevede che il dieci per cento dei diritti e dell'indennità di trasferta deve essere riservato per far fronte alle spese di ufficio, l'inadeguatezza degli attuali proventi ha anche creato gravi difficoltà nella gestione degli uffici che, col fondo anzidetto, devono assicurare i servizi basilari dell'amministrazione della giustizia.

Occorre, poi, considerare che altre categorie (ingegneri, geometri, periti agrari e cancellieri) hanno ottenuto già da anni notevoli aggiornamenti alle loro tariffe.

Il problema è stato ampiamente trattato presso l'Ufficio della riforma della pubblica Amministrazione. In quella sede anche i rappresentanti del Ministero delle finanze e del tesoro convennero che sussistesse la necessità di provvedere ad aumentare del trenta per cento le tariffe vigenti in considerazione non solo dell'aumentato costo della vita in genere, ma anche, per quanto attiene all'indennità di trasferta, dell'aumentato costo della benzina e dei mezzi di trasporto di cui le categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti fanno frequente uso per svolgere i loro compiti istituzionali. Gli articoli 1, 2 e 3 del presente disegno di legge realizzano la detta percentuale di aumento, con lievi arrotondamenti.

Nell'economia delle spese processuali la misura dell'aumento proposto grava in minimo grado.

B) *Integrazione dei diritti a carico dell'Erario e versamento delle eccedenze.*

Con la normativa di cui all'articolo 4 si è voluto risolvere il problema del riassetto della carriera economica degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Si è dovuto ricorrere all'*iter* legislativo ordinario perchè, mentre in esecuzione della legge delega è stato possibile l'adeguamento dello stato economico integrativo attuale delle categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari coi

paralleli miglioramenti concessi agli impiegati statali, si sarebbero violati i limiti della delega, qualora si fosse seguita la via del decreto per dare il dovuto sviluppo alla particolare carriera economica di detto personale.

Gli ufficiali giudiziari, infatti, sono equiparati, ai fini integrativi, agli impiegati civili dello Stato della categoria di « concetto » e gli aiutanti ufficiali giudiziari agli impiegati della categoria « esecutiva ». Nè gli uni nè gli altri, tuttavia, sviluppano appieno tale carriera economica perchè, ricorrendone le condizioni, vengono sovvenzionati limitatamente alle prime tre classi di stipendio della prima qualifica (segretario e coadiutore rispettivamente) mentre lo sviluppo di carriera delle due categorie (concetto ed esecutiva) prevede altre due qualifiche; per la categoria di « concetto » quella di segretario principale (con due classi di stipendio) e quella di segretario capo, e, per la categoria esecutiva, quella di coadiutore principale (con due classi di stipendio) e quella di coadiutore capo.

È giusto, perciò, che l'equiparazione sia completa e che la carriera economica di questo personale abbia pieno sviluppo entro l'ambito delle rispettive categorie di appartenenza.

Parallelamente allo sviluppo della carriera economica ed ai vantaggi che ne trarranno specialmente coloro che operano in sedi poco remunerative, si è prevista una perequazione dei proventi col ridurre i guadagni, talvolta troppo vistosi, che oggi si verificano in diverse sedi in favore soprattutto di ufficiali giudiziari che hanno avuto la ventura di esservi assegnati dopo pochi anni di servizio: precisamente, mentre attualmente gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti eccedente l'importo dello stipendio spettante ad impiegato con qualifica di segretario principale al secondo aumento periodico (ex 7° grado) e il settanta per cento della parte dei diritti eccedente lo stipendio di impiegato con qualifica di segretario capo (ex grado 6°) all'ottavo aumento periodico, secondo il presente disegno di legge il versamento dei diritti eccedenti diviene quasi totale e la misura

dei versamenti è posta in diretta relazione con la carriera dell'ufficiale giudiziario sviluppata in base alla anzianità senza demerito. Si è stabilito che questi può raggiungere, coi diritti percepiti, il trattamento economico attribuito alla qualifica o alla classe di stipendio immediatamente superiore a quella che gli compete ai fini dell'indennità integrativa, ma, superando questo limite, dovrà versare all'Erario il novanta per cento della eccedenza. Rimarrà, pertanto, come incentivo, per un verso, la possibilità di conseguire coi diritti l'importo dello stipendio determinato per la qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella prevista ai fini integrativi e, per altro verso, nel caso di eccedenza di questo « mas-

simale », il dieci per cento che resta all'ufficiale giudiziario.

Analogamente si è previsto, entro i limiti della categoria di equiparazione, per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

La perequazione delle retribuzioni dovuta ai versamenti delle eccedenze potrà favorire la destinazione alle grandi sedi, ove è maggiormente sentita l'esigenza di un lavoro dinamico, di elementi giovani con notevole vantaggio per il servizio.

L'aumento delle tariffe, il conseguente aumento della tassa erariale ad esse commisurata ed i versamenti delle eccedenze nella misura prevista garantiscono abbondantemente gli oneri di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, gli articoli 126, 127, 128 e 129, il primo comma dell'articolo 130, il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 124. — « Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire trenta ».

Articolo 125, primo comma. — « Per le copie di cui all'articolo 111, nonchè per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina ».

Articolo 126. — « Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario è do-

vuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire cinquantacinque ».

Articolo 127. — « Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire centosessanta ».

Articolo 128. — « Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire centocinque ».

Articolo 129. — « Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire duecentosessanta;

b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire seicentocinquanta;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta ».

Articolo 130, primo comma. — « Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque ».

Articolo 131, primo e secondo comma. — « Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacanza per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

Ogni vacanza ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire cinquantacinque ».

Art. 2.

L'articolo 132-*bis* dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, inserito con l'articolo 13 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e modificato dal decreto presidenziale 5 giugno 1965, n. 757, è sostituito dal seguente:

Articolo 132-*bis*. — « Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire trecentonovanta. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione ».

Art. 3.

L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, numero 546, è sostituito dal seguente:

Art. 133. — « Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire ventisei per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di lire centottantacinque.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale ».

Art. 4.

Gli articoli 148, 155, 169 e 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto

presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 148. — « All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario, compete, a carico dell'Erario, un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio delle seguenti qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato, al maturare delle seguenti anzianità di servizio, senza demerito:

segretario, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

segretario, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;

segretario principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;

segretario principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;

segretario capo, dopo trenta anni di servizio.

L'attribuzione delle qualifiche successive alla prima è disposta con decreto del presidente della Corte d'appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina.

Il presidente della Corte d'appello provvede all'attribuzione delle classi di stipendio successive alla prima e degli aumenti periodici biennali costanti nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con de-

creto ministeriale, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il pubblico ministero ».

Articolo 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato, avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

L'ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della medesima carriera avente la qualifica di segretario capo, deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente detto importo, elevato di quattro aumenti biennali periodici ».

Articolo 169. — « All'aiutante ufficiale giudiziario, che con i diritti percepiti, al netto del dieci per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato, avente la qualifica di coadiutore, compete a carico dell'Erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato fino all'ammontare dello stipendio delle successive qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato al maturare delle seguenti anzianità di servizio senza demerito:

coadiutore, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

coadiutore, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;

coadiutore principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;

coadiutore principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;

coadiutore capo, dopo trenta anni di servizio.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152 ».

Articolo 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

L'aiutante ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della stessa carriera avente la qualifica di coadiutore capo, deve versare all'Erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente l'ammontare del suddetto stipendio, all'undicesimo aumento periodico ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.